



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione internazionale' di questo numero della Rivista riporta, per quanto riguarda la legislazione, le nuove disposizioni normative cinesi introducenti la previdenza sociale per i ministri di culto; per quanto riguarda la giurisprudenza, poi, si annoverano sentenze francesi sull'utilizzabilità della propria appartenenza religiosa nella propaganda elettorale, sul divieto d'installare – come decorazioni natalizie – presepi sulla pubblica piazza, sull'immodificabilità della situazione viario-stradale per ragioni religiose, sulla licenziabilità della dipendente privata che volesse indossare il velo islamico durante il lavoro; sentenze tedesche sulla registrazione dell'appartenenza religiosa che non viola il diritto alla riservatezza personale, sul diritto alla libertà religiosa che protegge anche il suono delle campane che chiamano alla preghiera alle 6 del mattino, sull'assoluta libertà per le Chiese di far discendere dalla dichiarazione di *Kirchenaustritt* le conseguenze che volessero; sentenze della CEDU sul riconoscimento statale di confessioni religiose, sulla licenziabilità di chi lavorasse per una Chiesa protestante facendo però parte d'un'altra confessione religiosa, sulla possibilità per la Polizia di fare irruzione durante cerimonie religiose, sulla presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche; una sentenza canadese sulla prevalenza degli interessi generali sulla libertà religiosa individuale; una sentenza spagnola sulla non equivalenza fra essere islamico 'radicale' e non essere sufficientemente integrato nella società spagnola; una sentenza svizzera che dice esattamente l'opposto.

Legislazione

Repubblica popolare cinese

Nuove disposizioni normative per l'inserimento dei ministri di culto nel sistema statale di previdenza sociale

L'Ufficio centrale per gli affari religiosi ha emanato il seguente decreto, n. 8/2010 (*Guanyu tuoshan jie jue zongjiao jiaozhi renyuan shehui baozhang wenti de yijian*).

Agli Uffici per gli affari religiosi, agli Uffici per le risorse umane e la sicurezza sociale, agli Uffici tributari, agli Uffici della Pubblica Amministrazione, agli Uffici sanitari dei governi di tutte le province, regioni autonome o municipalità direttamente dipendenti dal Governo:

i ministri di culto hanno un ruolo importante per la diffusione e l'applicazione della politica di libertà religiosa, per riunire ed educare le masse, per la tutela della concordia fra le religioni, per il perseguimento dell'armonia sociale e per l'accelerazione dell'integrazione fra religione e socialismo. Un'adeguata soluzione ai problemi della loro sicurezza sociale, prendersi cura di loro nel futuro ed assicurar loro cure mediche in caso di malattia ed assistenza nella vecchiaia è di grande importanza. All'uopo vengono emanate le seguenti disposizioni:

I) Ambito d'applicazione

Ministri di culto (*zongjiao jiaozhi renyuan*) che siano riconosciuti secondo le norme sul riconoscimento di ministri di culto della rispettiva comunità religiosa e siano registrati presso i dipartimenti governativi per gli affari religiosi.

II) Norme generali

1. Principio fondamentale del vincolo locale

Le regioni in cui si trovino comunità religiose (*zongjiao tuanti*), istituti di formazione religiosa (*zongjiao yuanxiao*) e gruppi religiosi (*zongjiao buodong changsuo*) devono, secondo il principio fondamentale del vincolo locale, inserire i ministri di culto nei registri della locale previdenza sociale. Le comunità religiose, gli istituti di formazione religiosa e le associazioni religiose possono iscriversi tutte insieme complessivamente alla sicurezza sociale.

2. Principio fondamentale della libera scelta

Nel rispetto delle dottrine e delle disposizioni religiose, i ministri di culto si iscrivono liberamente alle forme di previdenza sociale per malattia, pensione, disoccupazione, incidenti sul lavoro e maternità, come pure alle altre forme di previdenza sociale che scegliessero. Per prima cosa viene risolto il problema d'assicurare ai ministri di culto un sostentamento minimo in città ed in campagna e le cure mediche

fondamentali, poi viene risolta la questione dell'assistenza in età avanzata.

3. Principio fondamentale della reciprocità di diritti e doveri

I ministri di culto devono assolutamente rispettare gli obblighi contributivi, vale a dire pagare i contributi alla previdenza sociale puntualmente e nell'esatto ammontare, cosicché potranno beneficiare, secondo le disposizioni statali, delle prestazioni della previdenza sociale.

III. Disposizioni sull'assicurazione

1. Il problema d'assicurare un sostentamento minimo e le cinque prestazioni garantite nel Paese.

I ministri di culto che rispondono ai requisiti locali per ricevere un sostentamento minimo devono venir presi in carico dalla previdenza sociale statale o locale (*chengxiang zuidi shenghuo baozhang*). I ministri di culto che rispondono ai requisiti per le cinque prestazioni garantite (*nongcun wubao gongyang* [ovvero sostentamento alimentare, abbigliamento, abitazione, cure mediche e sepoltura per anziani bisognosi, disabili e minori di 16 anni, sistema che risale agli anni '50, NdC] devono essere presi in carico dai rispettivi uffici. Per tenere sotto controllo ed osservazione i beneficiari dei sussidi, i ministri di culto che da tempo vivono da soli separati dalla loro famiglia possono essere affiancati da aiuti domestici.

2. Il problema delle cure mediche di base

I ministri di culto di comunità religiose e di istituti di formazione religiosa beneficiano dell'assistenza sanitaria di base per impiegati e lavoratori in città (*chengzhen zhihong jiben yiliao baoxian*). I ministri di culto di gruppi religiosi, secondo il principio fondamentale del vincolo locale, beneficiano nel luogo ove si trovi il loro gruppo religioso dell'assistenza sanitaria di base per impiegati e lavoratori in città, oppure dell'assistenza sanitaria di base per cittadini non lavoratori (*chengzhen jumin jiben yiliao baoxian*), oppure dell'assistenza sanitaria delle cooperative in zone rurali (*xinxing nongcun bezuo yiliao*). I principali collaboratori di comunità religiose e di istituti di formazione religiosa che non siano ministri di culto beneficiano dell'assistenza sanitaria di base per impiegati e lavoratori in città. Gli studenti che frequentano i suddetti istituti di formazione religiosa beneficiano dell'assistenza sanitaria di base per cittadini non lavoratori. I ministri di culto che rispondessero ai requisiti previsti possono, conformemente alle disposizioni statali, beneficiare dell'assistenza sanitaria in città o nelle zone rurali.

3. Il problema della pensione minima

I ministri di culto di comunità religiose, gli istituti di formazione religiosa ed i gruppi religiosi possono liberamente iscriversi alla locale assicurazione previdenziale per impiegati e lavoratori (*qiye zhihong jiben yanglao baoxian*). Essi possono anche iscriversi come semplici cittadini. I ministri di culto di gruppi religiosi in zone rurali possono, conformemente alle disposizioni statali, anche iscriversi alle nuove assicurazioni previdenziali rurali (*xinxing nongcun shehui yanglao baoxian*). I ministri di culto

possono andare in pensione al compimento dei 60 anni. I principali collaboratori di comunità religiose ed istituti di formazione religiosa che non fossero ministri di culto beneficeranno della pensione di base per impiegati e lavoratori.

4. Il problema dei contributi dei ministri di culto all'assicurazione sociale.

La contribuzione dei ministri di culto all'assicurazione sociale viene regolata localmente, secondo le disposizioni statali. Ai ministri di culto che beneficiano dell'assistenza sanitaria di base per cittadini non lavoratori, di quella delle cooperative mediche rurali o della nuova assistenza previdenziale rurale, il Governo dà sovvenzioni. Le amministrazioni locali possono concedere sovvenzioni ai ministri di culto che beneficiano dell'assicurazione previdenziale minima per impiegati e lavoratori; misure concrete di sostegno vengono messe in atto da province, regioni autonome e municipalità direttamente dipendenti dal Governo.

IV. Organizzazione ed attuazione

L'attività dell'assicurazione sociale dei ministri di culto viene gestita e diretta dai competenti uffici per gli affari religiosi ai vari livelli, nonché dagli Uffici per le risorse umane e la sicurezza sociale, dagli Uffici tributarî, dagli Uffici della Pubblica Amministrazione, dagli Uffici sanitari nei rispettivi ambiti di competenza. Gli Uffici per gli affari religiosi di province, regioni autonome e municipalità direttamente dipendenti dal Governo pongono in essere concrete misure di sostegno tenendo conto delle condizioni e delle circostanze locali.

V. Rafforzare la guida

L'attività dell'assicurazione sociale dei ministri di culto ha un carattere fortemente politico ed effetti d'ampia portata, essa presenta alcune particolarità ed un'indubbia complessità. Tutti gli uffici devono porre la massima attenzione, uniformare le idee, elevare la loro conoscenza del fenomeno religioso, rafforzarne la guida, stabilire i finanziamenti, mettere in atto una gestione saggia che si assuma la concreta responsabilità, istituisca gruppi di lavoro, si interessi col massimo impegno e si adoperi con tutte le forze affinché questo lavoro venga portato a termine entro la fine dell'anno. Le competenti autorità del Governo centrale devono assolutamente rafforzare la guida, la direzione ed i controlli. Lo stato d'avanzamento dei lavori localmente deve venir direttamente riferito alle competenti autorità del Governo centrale.

Giurisprudenza

Francia

Consiglio di Stato, IVa e Va sottosezioni riunite, 23 dicembre 2010, n. 337899 (inedito sul massimario Lebon)

Laïcité – Legge di separazione – Propaganda elettorale - Islam

Il *Conseil d'État* respinge l'istanza d'annullare le elezioni regionali nella regione Provinces – Alpes - Côte d'Azur, presentata sulla base del fatto che una candidata del Nuovo Partito Anticapitalista si fosse fatta propaganda proclamando la propria fede religiosa, dichiarando che se fosse stata eletta vi si sarebbe strettamente attenuta e chiedendo ai propri correligionari di votarla. Il *CE*, infatti, rileva che “ciò è irrilevante sulla libertà di scelta degli elettori e non mette in discussione l'indipendenza degli eletti, che nessuna norma costituzionale, tantomeno il principio di laicità, prevede che siano private del diritto di candidarsi persone che volessero, in occasione di questa candidatura, fare sfoggio delle proprie convinzioni religiose”.

Tribunale Amministrativo d'Amiens, 16 novembre 2010, n. 0803521

Laïcité – Simboli religiosi

Un comune non può deliberare, in occasione del Natale, l'installazione d'un presepe come elemento decorativo su una pubblica piazza, giacché si tratta d'un simbolo religioso. Ciò viola sia l'art. 1 della Costituzione del 4 ottobre 1958 (“La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”), sia l'art. 1 della legge 9 dicembre 1905 sulla separazione fra Chiese e Stato, sia, soprattutto, l'art. 28 della suddetta legge (“È vietato, in futuro, innalzare od apporre qualunque simbolo od emblema religioso sui monumenti pubblici o in qualunque spazio pubblico, ad eccezione degli edifici per il culto, dei cimiteri, dei monumenti funebri come pure dei musei o delle esposizioni”).

Corte Amministrativa d'Appello di Nancy, 25 novembre 2010, n. 09NC01667 (inedita sul massimario Lebon)

Laïcité – Testimoni di Geova

La *Cour Administrative d'Appel* di Nancy conferma la sentenza di primo grado del *Tribunal Administratif* della medesima città, che aveva respinto il ricorso presentato dall'Associazione regionale per il culto dei Testimoni di Geova dell'est della Francia contro una delibera del *Conseil général* del dipartimento dei Vosgi, con la quale veniva rifiutata l'autorizzazione alla realizzazione d'un incrocio stradale in prossimità d'un edificio di proprietà dei TdG, mancando indicazioni precise sull'uso che di questo sarebbe stato fatto, e, quand'anche si fosse trattato d'un edificio di culto, come affermato dai TdG, ciò sarebbe irrilevante, dato che la *République* non riconosce nessun culto.

HALDE, 18 ottobre 2010, delibera n. 166.

Simboli religiosi – Islam – Diritto del lavoro

La HALDE respinge il ricorso d'una donna musulmana impiegata come inserviente in una casa di riposo privata, licenziata perché – nonostante varî richiami – continuava a voler indossare il velo. Il licenziamento è stato motivato con la violazione del divieto d'indossare segni religiosi ostentati, ed è stato ritenuto legittimo dalla HALDE giacché la direzione della casa di riposo, proprio per evitare discriminazioni, aveva offerto all'inserviente sia la possibilità di venir trasferita alle cucine, senza diretto contatto con i residenti, sia di mantenere l'incarico a contatto con questi ultimi ma coprendosi il capo o con una cuffia, oppure con una bandana. Avendo l'inserviente rifiutato entrambe le ipotesi, la HALDE ritiene provata la palese volontà della donna non già di voler rispettare il proprio obbligo religioso di stare a capo coperto, bensì d'indossare un simbolo religioso con finalità ostentatorie e/o di propaganda.

Germania

Corte costituzionale della Baviera, 12 dicembre 2010, n. 19-VII-09

Kirchensteuer – Appartenenza religiosa

Il fatto di dover dichiarare la propria religione per la *Kirchensteuer* anche sui moduli per il sussidio di disoccupazione, che poi vengono inviati *ex officio* al datore di lavoro, non viola il diritto costituzionalmente garantito all'autodeterminazione (artt. 100 e 101 BV), né quello alla riservatezza riguardo alla propria appartenenza religiosa (art. 107 BV).

Verwaltungsgericht di Stoccarda, 13 dicembre 2010, n. 11 K 1705/10

Campane – Libertà religiosa – Chiesa protestante

Il suono delle campane d'una chiesa (qui: protestante) che chiamano alla preghiera, ancorché alle 6 del mattino, non viola la libertà religiosa negativa dei vicini. Le campane delle preghiere del mattino sono una manifestazione ragionevole e socialmente accettabile – dato che rientrano nelle tradizioni e nella storia locale – giacché non vengono comunque suonate prima dell'alba, e la durata di due minuti non è sgradevole.

Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg, 4 maggio 2010, n. 1 S 1953/09

Kirchenaustritt – Finanziamento confessioni religiose

Lo Stato non ha nessuna giurisdizione per sindacare quali conseguenze le singole Chiese facciano derivare dal *Kirchenaustritt* di un loro fedele, sicché il caso di negargli i Sacramenti non può essere visto come una violazione delle sue convinzioni religiose.

Corte Europea per i Diritti dell'Uomo

V sezione, *affaire* 'Boychev et alii' vs. Bulgaria, 27 gennaio 2011, n. 77185/01

Riconoscimento confessioni religiose – Libertà religiosa

I ricorrenti, appartenenti alla sezione bulgara della 'Chiesa dell'Unificazione' (o 'del Rev. Moon'), hanno fatto ricorso alla CEDU contro un'irruzione della polizia nel corso d'una loro cerimonia di culto, giustificata dalle Forze dell'Ordine con l'argomento che non si trattasse d'una confessione religiosa riconosciuta.

Anche se la legislazione bulgara nel frattempo è cambiata, i fatti si riferiscono al 1997 (ed alla legislazione dell'epoca).

La Corte ricorda che la libertà religiosa ex art. 9 CEDU comprende anche lo svolgimento di riti (Kuznetsov et alii vs. Russia, 11 gennaio 2007; Perry vs. Lettonia, 8 novembre 2007), sicché l'irruzione della polizia costituì – di per sé – un'ingerenza nell'esercizio della libertà religiosa dei ricorrenti, ma sarebbe stata giustificabile se prevista dalla legge e necessaria in una società democratica per uno scopo legittimo (Perry, cit., § 57); questa previsione della legge, peraltro, dev'essere dettagliata e specifica (v. Hassan e Chauch vs. Bulgaria, no 30985/96, § 84), e non può essere vaga e generica (v. Zlinsat vs. Bulgarie, § 99, 15 giugno 2006). La CEDU stima, perciò, che quest'irruzione della polizia fosse priva del requisito primigenio (essere prevista dalla legge), sicché è irrilevante se sussistessero o meno gli altri due, ed in questo caso si ha violazione dell'art. 9.

Viceversa, a riguardo del rifiuto del Governo di riconoscere come confessione religiosa la 'Chiesa del Rev. Moon', la CEDU ricorda che un tale rifiuto delle autorità può costituire un'ingerenza nell'esercizio della loro libertà di religione (v. Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et alii vs. Austria, 31 luglio 2008; Chiesa metropolitana di Bessarabia et alii vs. Moldavia, no 45701/99, § 105, CEDH 2001-XII ; Kimlya et alii vs. Russia, nn. 76836/01 e 32782/03, §§ 81 e 84). Nello specifico, però, la CEDU rileva che il Governo bulgaro non abbia ancora opposto un formale rifiuto, sostenendo che l'*iter* per un eventuale riconoscimento sia ancora in itinere. Per questo motivo la CEDU non ritiene che, *rebus sic stantibus*, qui vi sia una violazione dell'art. 9.

V sezione, *affaire* ‘Siebenhaar vs. Germania’, 3 gennaio 2011, n. 18136/02

Diritto del lavoro – Obbligo di fedeltà – Licenziamento per motivi religiosi – Chiesa protestante

La ricorrente lavorava come assistente in un *Kindergarten* gestito da una parrocchia protestante, e successivamente assunse la direzione d'un altro giardino d'infanzia, parimenti gestito da una parrocchia protestante. A lei s'applicava il contratto di lavoro specifico per i dipendenti della Chiesa protestante, nel quale venivano *expressis verbis* precisati tanto l'obbligo di lealtà verso la Chiesa protestante quanto il divieto d'essere membri od impiegati d'organizzazioni le cui idee fossero in conflitto col mandato della Chiesa.

Essendo venuta a conoscenza del fatto che la ricorrente facesse parte d'una comunità religiosa chiamata ‘Chiesa universale – Fraternità dell'umanità’, e che vi impartisse anche lezioni di catechismo di base, la Chiesa protestante la licenziò.

La CEDU, chiamata a valutare l'eventuale violazione dell'art. 9, ricorda che l'autonomia delle comunità religiose è protetta dal medesimo art. 9 contro ogni ingerenza dello Stato, e che, in ultima analisi, il comportamento della ricorrente abbia effettivamente violato il contratto di lavoro che aveva firmato, sicché non si ha nessuna violazione dell'art. 9 CEDU.

I Sezione, *affaire* ‘Savez Crkava Rijec Zivota vs. Croazia’, 9 dicembre 2010, n. 7798/08

Riconoscimento confessioni religiose – Libertà religiosa – Chiese protestanti

Le ricorrenti sono varie Chiese protestanti che lamentano non sia loro consentito provvedere all'insegnamento religioso nella scuola pubblica, a differenza di quanto accada per altre comunità religiose. Queste Chiese, in particolare, denunciano alla Corte il rifiuto delle autorità croate di sottoscrivere un accordo sul loro statuto giuridico, cosa che renderebbe loro impossibile tutta una serie di attività religiose, con una violazione dell'art. 9 CEDU. Tale rifiuto sarebbe dovuto al fatto che queste chiese protestanti non rispettino le condizioni all'uopo previste dalla legge; ciò, tuttavia, non ha impedito alle autorità croate di stipulare gli accordi *de quibus* con alcune chiese ortodosse che parimenti erano prive dei requisiti richiesti. Accogliendo questo argomento, difatti, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione dell'art. 9 CEDU a loro danno.

V Sezione, *affaire* ‘Wasmuth vs. Germania’, 17 febbraio 2011, n. 12884/03

Kirchensteuer – Libertà religiosa

Il ricorrente postula che l’indicazione «-» alla voce Kirchensteuer sulla sua busta paga, palesando – anche al suo datore di lavoro - il fatto ch’egli non appartenga a nessuna confessione religiosa violi (anche) la sua libertà religiosa, intesa come libertà di non rendere pubbliche le proprie convinzioni religiose.

La Corte ritiene che, relativamente all’art. 9 CEDU, certamente la fattispecie lamentata dal ricorrente viola il suo diritto di non dichiarare le sue convinzioni religiose. Tuttavia quest’ingerenza è proporzionata allo scopo di garantire alle Chiese e comunità religiose la Kirchensteuer, giacché si tratta d’un documento che non ha un uso pubblico, e che non ha alcuna utilità al di fuori delle relazioni fra il dipendente ed il suo datore di lavoro od il fisco. Perciò non si ha violazione dell’art. 9 CEDU.

Grande Camera, *affaire* ‘Lautsi et alii vs. Italia’, 18 marzo 2011, n. 30814/06

Crocifissi – Simboli religiosi

La Corte ha ritenuto, a larghissima maggioranza (quindici a due), che la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche non violi il diritto all’istruzione (art. 2 prot. 1, invocato in combinato disposto con l’art. 9 CEDU, libertà religiosa), ed all’unanimità ha disposto il non luogo a procedere per l’asserita violazione del diritto alla non discriminazione (art. 14).

A proposito dell’art. 2, *in primis*, la Corte opina che “se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l’eventuale influenza che l’esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni. Inoltre, pur essendo comprensibile che la ricorrente possa vedere nell’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di garantire loro un’educazione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni filosofiche, la sua percezione personale non è sufficiente a integrare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1”.

Il Governo italiano (citando i precedenti *affaires* Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen vs. Danimarca del 7 dicembre 1976, § 50, Valsamis vs. Grecia del 18 dicembre 1996, § 27, Hasan e Eylem Zengin vs. Turchia dell’8 ottobre 2007, § 49, e Folgerø et alii vs. Norvegia, sentenza del 29 giugno 2007 della Grande Camera, § 84), aveva sostenuto che il crocifisso fosse fenotipo non solo della tradizione italiana, ma anche dei principî e dei valori che fondano la democrazia e la civilizzazione occidentale. La Corte sottolinea, relativamente al primo punto, il fatto che, “se da una parte la decisione di perpetuare o meno una tradizione dipende dal margine di discrezionalità degli Stati convenuti, l’evocare tale tradizione non li esonera tuttavia dall’obbligo di rispettare i diritti e le libertà consacrati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In relazione al secondo punto, [poi], rilevando che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno delle posizioni divergenti sul significato del crocifisso e che la Corte Costituzionale non si è pronunciata sulla questione, la Corte considera che non è suo compito prendere posizione in un dibattito tra giurisdizioni interne”, giacché la Corte deve rispettare “lo spazio che [gli Stati] intendono consacrare alla religione, sempreché tali scelte non conducano a una qualche forma d’indottrinamento. In quest’ottica, la scelta di apporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in principio nell’ambito del margine di discrezionalità dello Stato, a maggior ragione in assenza di un consenso europeo”. Ciò non comporta una qualche forma d’indottrinamento, dato che, quantunque la normativa italiana attribuisca alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico, tuttavia “ciò non basta a integrare un’opera d’indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a dimostrare una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2 [...]. Quanto a quest’ultimo punto, la Corte ricorda che ha già stabilito che, in merito al ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese, il fatto che, nel programma scolastico le sia accordato uno spazio maggiore rispetto alle altre religioni non costituisce di per sé un’opera d’indottrinamento. La Corte sottolinea altresì che un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può

essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose". La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, peraltro, "non è associata a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo; secondo il Governo lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni (il fatto di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa non è proibito agli alunni, le pratiche relative alle religioni non maggioritarie sono prese in considerazione, è possibile organizzare l'insegnamento religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute, la fine del Ramadan è spesso festeggiata nelle scuole...); non sussistono elementi tali da indicare che le autorità siano intolleranti rispetto ad alunni appartenenti ad altre religioni, non credenti o detentori di convinzioni filosofiche che non si riferiscano a una religione".

Opinione concorde del giudice Rozakis (cui s'associa il giudice Vajić): Bisogna valutare la proporzionalità fra, da un lato, il diritto dei genitori a trasmettere ai propri figli le proprie convinzioni filosofico-religiose, e, dall'altro, quello d'una larghissima maggioranza della società ad esporre simboli religiosi esprimenti una religione. L'Europa si è molto evoluta dall'epoca dell'adozione del protocollo n. 1, diventando ampiamente multiculturale e multietnica; ne consegue che i ragazzi oggi siano quotidianamente a contatto con idee ed opinioni diverse da quelle provenienti dai loro genitori o dalla scuola, cosicché l'influenza di queste ultime è relativamente ridotta. Né esiste, d'altro canto, un consenso generalizzato in Europa a proposito del permesso, dell'obbligo o del divieto d'esporre simboli religiosi cristiani nelle scuole pubbliche.

Opinione concorde del giudice Bonello: Una Corte per i diritti dell'uomo non si lascerà vincere da un Alzheimer storico. Nessun tribunale sovranazionale può sostituire i propri modelli etici a quelli che la storia abbia impresso ad un'identità nazionale. Una corte europea non dev'essere chiamata a distruggere secoli di tradizione europea. Nessun tribunale, e certamente non la CEDU, deve sottrarre agli italiani una parte della loro personalità culturale. Prima di unirci ad una qualunque crociata volta a diabolizzare il crocifisso bisogna inquadrare storicamente la presenza di questo simbolo nella scuole italiane. Si invita la Corte a rendersi complice d'un grosso atto di vandalismo culturale, dato che, come diceva Faulkner, 'il passato non è mai morto'. La Corte dovrebbe sempre essere molto prudente quando si tratti di prendersi qualche libertà con le libertà d'un altro popolo, comprese quelle legate alle identità culturali.

Opinione in dissenso del giudice Malinverni, cui si associa il giudice Kalaydjewa: La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è prevista, oltre all'Italia, in un numero molto ridotto di Paesi membri del Consiglio d'Europa (Austria, Polonia, qualche Land tedesco), mentre nella larga parte degli altri non è oggetto d'una regolamentazione specifica. Il protocollo n.1 pone a carico degli Stati aderenti l'obbligo di rispettare il diritto dei genitori d'assicurare l'educazione ai propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Possiamo affermare che gli Stati adempiano davvero quest'obbligo, allorché prendono principalmente in considerazione le convinzioni religiose della maggioranza? Noi viviamo oggi in una società multiculturale, in cui la protezione effettiva della libertà religiosa e del diritto all'educazione richiede una rigorosa neutralità dello Stato nella scuola pubblica. E questo principio di neutralità confessionale dello Stato non vale solo riguardo ai contenuti od ai programmi di insegnamento, ma per l'insieme del sistema educativo. I simboli religiosi per loro natura sono in contrasto con il dovere di neutralità dello Stato, ed hanno un impatto sulla libertà religiosa ed il diritto all'educazione.

Canada

Corte Suprema, 7 ottobre 2009, case ‘Alberta vs. Hutterian Brethren of Wilson Colony’

Libertà religiosa – Anabattisti hutteriti – discriminazione fondata sulla religione

La provincia canadese d'Alberta richiedeva, prima del 1974, che su tutte le patenti di guida vi fosse la fotografia del titolare. A partire dal 1974, però, venne introdotta una disposizione che prevedeva la possibilità d'avere – per chi non potesse farsi fotografare per motivi religiosi – una patente senza fotografia, detta ‘di tipo G’. Nel 2003, tuttavia, anche per ragioni d'antiterrorismo, è stata reintrodotta la fotografia obbligatoria. La comunità canadese degli Anabattisti Hutteriti, secondo le cui dottrine il II Comandamento vieterebbe di farsi fotografare volontariamente, ha sollevato eccezione d'incostituzionalità, lamentando il fatto che questa nuova disposizione avrebbe violato la loro libertà religiosa, costringendoli vuoi a rinunciare alla patente, vuoi a violare un loro precetto religioso. La Corte Suprema respinge il ricorso, affermando che la disposizione contestata viola sì la libertà religiosa degli Hutteriti, ma che tale violazione è ammissibile perché risponde al criterio di proporzionalità, perché è un effetto indiretto e non espressamente voluto, e perché i diritti individuali di libertà religiosa sono subordinati alle esigenze generali di sicurezza.

Spagna

Tribunal Supremo, 14 gennaio 2011, STS 9/2011

Islam – integrazione

Il solo fatto che un richiedente la nazionalità spagnola appartenga ad un gruppo islamico ‘radicale’ non è di per sé motivo sufficiente per dedurre ch’egli non si sia sufficientemente integrato nella società spagnola. Non è il richiedente a dover dimostrare l’integrazione, è la PA a doverne dimostrare l’assenza o l’insufficienza.

Svizzera

Tribunal fédéral, 25 gennaio 2011, Ia Cour de droit public, n. 1D_8/2010

Islam – integrazione

Il ricorrente lamenta d'essersi visto rifiutare la naturalizzazione svizzera essendo stato esponente di spicco del FIS algerino fino al suo scioglimento, nel 1992. Il *Grand Conseil fribourgeois* aveva ritenuto, infatti, che il FIS si proponesse la creazione d'uno Stato islamico, giacché notoriamente assimilava la democrazia all'ateismo, il che era incompatibile con i principî fondamentali e l'ordine giuridico della Svizzera.

Un primo ricorso al Tribunale cantonale di Friburgo viene respinto, ed il rifiuto della cittadinanza giudicato non discriminatorio.

Il *Tribunal fédéral*, dal canto suo, qui ricorda che l'appartenenza all'Islam in quanto tale non è motivo sufficiente per rifiutare la naturalizzazione: il semplice fatto d'indossare il velo islamico, in quanto simbolo religioso, non ha comportato il rifiuto della cittadinanza (ATF 134 I 49). Tuttavia non è escluso in via assoluta che si possa far riferimento a criteri come le convinzioni religiose o politiche: il fatto di basarsi su uno di questi criteri implica sì una presunzione di discriminazione illecita, la quale però può essere rovesciata da una giustificazione sufficiente (ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53; 129 I 217 consid. 2.1 p. 223-224). Il rifiuto della naturalizzazione al ricorrente è basato sul fatto che il FIS, dal quale il ricorrente nel corso della procedura non ha mai preso le distanze, è una formazione politica algerina creata nel 1989, che si propone la creazione d'uno Stato fondato sul rigoroso rispetto dei valori dell'Islam. Secondo la dottrina di questo partito, poi, la democrazia è assimilata all'ateismo, ed i partiti in contrasto con l'Islam sono condannati.

Nel suo rapporto del 25 agosto 2004 sull'estremismo (FF 2004-4693) il Consiglio federale elvetico ha classificato il FIS fra i movimenti che propugnano una stretta interpretazione della Sharia e rifiutano i valori fondamentali della democrazia liberale e dello Stato di diritto.

Per questa ragione il Tribunale federale conferma il rifiuto di nazionalizzazione, ritenendo che il ricorrente non sia stato discriminato per le sue opinioni religiose.